

Imballaggi con deposito ed imballaggi

Edizione 2007

Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch



INDICE

1	Base giuridica	3
2	Importazioni di imballaggi con deposito e di imballaggi, con contenuto	3
2.1	Differenza tra gli imballaggi con deposito e gli imballaggi.....	3
2.2	Imballaggi con deposito.....	3
2.3	Imballaggi	4
2.4	Panoramica del trattamento fiscale degli imballaggi con deposito e degli imballaggi, con contenuto all'atto dell'importazione	5
3	Importazione di imballaggi con deposito o di imballaggi, vuoti	7

1 Base giuridica

Giusta l'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA gli importi versati per il deposito di imballaggi non fanno parte della controprestazione.

Gli imballaggi che il fornitore consegna con il bene sottostanno, secondo l'articolo 36 capoverso 5 LIVA, alla medesima aliquota della fornitura del bene che contengono.

Tali principi per il calcolo dell'IVA sulle operazioni all'interno del territorio svizzero valgono anche per l'IVA sull'importazione di beni.

I contenitori e i supporti che vengono rispediti vuoti al mittente sul territorio svizzero sono esenti da dazio secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettera I Legge federale sulle dogane e esenti dall'IVA all'importazione secondo l'articolo 74 capoverso 1 cifra 4 LIVA in correlazione con l'articolo 8 capoverso 2 lettera I Legge federale sulle dogane.

2 Importazioni di imballaggi con deposito e di imballaggi, con contenuto

2.1 Differenza tra gli imballaggi con deposito e gli imballaggi

La legislazione concernente l'imposta sul valore aggiunto distingue tra gli imballaggi con deposito (art. 33 cpv. 6 lett. b LIVA) e gli imballaggi (art. 36 cpv. 5 LIVA). In merito a tale distinzione vale quanto segue:

- Sono considerati imballaggi con deposito i contenitori abitualmente utilizzati più volte e per i quali viene solitamente chiesto un deposito al momento della consegna. Tale deposito viene fatturato separatamente e rimborsato al momento della restituzione da parte di terzi. Il fatto che l'importo del deposito venga conteggiato solo periodicamente sulla base di un controllo degli imballaggi non riveste alcuna importanza. Sono quindi considerati imballaggi con deposito anche i contenitori abitualmente utilizzati più volte e per i quali viene richiesto un deposito solo se non vengono restituiti (vedi cifra 2.2).
- Sono considerati imballaggi i contenitori che sono usuali per il bene imballato e che non rispondono alla definizione di imballaggi con deposito. Essi sono considerati una prestazione accessoria al bene imballato (vedi cifra 2.3).

Non sono considerati imballaggi con deposito o imballaggi i mezzi ausiliari di trasporto (contenitori di trasporto per mobili, botti in gomma, ecc.), i mezzi di protezione del carico (palette, teloni, apparecchi di riscaldamento, armature in legno, ecc.) e i supporti di merci (bobine, subbi, ecc.).

2.2 Imballaggi con deposito

Il deposito pagato o da pagare non è parte integrante della controprestazione e di conseguenza della base di calcolo dell'imposta. Occorre tuttavia che le condizioni qui appresso siano adempite simultaneamente.

- L'imballaggio è consegnato con il bene ivi contenuto.
- All'atto della restituzione dell'imballaggio l'importo del deposito è fatturato separatamente.
- L'importo del deposito è rimborsato al momento della restituzione dell'imballaggio.

Tali condizioni sono considerate adempite anche se l'importo del deposito viene conteggiato solo periodicamente sulla base di un controllo degli imballaggi. Sono quindi considerati imballaggi con deposito anche i contenitori abitualmente utilizzati più volte e per i quali viene richiesto un deposito solo se non vengono restituiti.

Esempi di imballaggi con deposito:

- bottiglie a rendere;
- cassette;
- palette-casse;
- bombole per il gas.

I contenitori simili senza deposito o per i quali il deposito non è indicato separatamente ma è compreso nella controprestazione del bene imballato, sono considerati imballaggi sempreché siano usuali per il bene imballato (vedi cifra 2.3).

Se per il contenitore viene fatturata una controprestazione dipendente dalla durata d'utilizzazione, non si tratta di una consegna di un imballaggio verso deposito, ma della consegna di un contenitore sulla base di un contratto di locazione. Il contenitore non viene quindi consegnato nell'ambito della fornitura del bene imballato. Trattasi dunque di una prestazione indipendente dalla fornitura del bene. L'IVA viene quindi calcolata all'aliquota normale sul valore di mercato del contenitore al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. L'aliquota alla quale l'importazione del bene contenuto nel contenitore è imponibile e la quota parte del contenitore rispetto alla controprestazione complessiva (più o meno del 30%) sono irrilevanti.

2.3 Imballaggi


La consegna di un imballaggio è considerata prestazione accessoria al bene importato, se tale imballaggio è usuale per il bene imballato. Tale condizione è adempita se l'imballaggio


- è secondario rispetto al bene che contiene (prestazione principale);
- completa o perfeziona dal punto di vista economico la prestazione principale, tanto da essere interdipendente con essa;
- è normalmente fornito con la prestazione principale.

È irrilevante se l'imballaggio può essere utilizzato una o più volte e se il suo costo è compreso nella controprestazione o viene fatturato separatamente. La controprestazione fatturata per l'imballaggio o - se l'importazione non avviene in adempimento di un contratto di vendita o di commissione - il valore di mercato dell'imballaggio costituiscono dunque parte integrante della base di calcolo dell'imposta e sono imponibili alla medesima aliquota del bene. Sono esclusi gli imballaggi con deposito secondo la cifra 2.2.

Se l'imballaggio non è usuale per il bene che contiene (p.es. vaso di cristallo per delle caramelle) oppure se non si tratta di un vero e proprio imballaggio (p.es. tavoletta di legno con una salsiccia), in principio dev'essere imposto separatamente.

2.4 Panoramica del trattamento fiscale degli imballaggi con deposito e degli imballaggi, con contenuto all'atto dell'importazione





¹⁾ Se l'imballaggio viene restituito al fornitore estero e di conseguenza la controprestazione che ne risulta viene rimborsata, vi è una riduzione della controprestazione.

3 Importazione di imballaggi con deposito o di imballaggi, vuoti

L'importazione di imballaggi con deposito vuoti e di imballaggi vuoti soggiace all'IVA all'aliquota normale. Questo vale anche se l'imballaggio con deposito o l'imballaggio è destinato a contenere dei beni imponibili all'aliquota ridotta, come p.es. l'acqua minerale. La base di calcolo è la controprestazione o il valore di mercato dell'imballaggio con deposito o dell'imballaggio al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero.

È esonerata dall'IVA l'importazione di

- materiale da imballaggio rispedito vuoto al mittente sul territorio svizzero (art. 74 cpv. 1 cifra 4 LIVA in correlazione con l'art. 8 cpv. 2 lett. I Legge federale sulle dogane);
- imballaggi secondo l'allegato B 3 della convenzione relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24).